

**DELIBERA N. 69 DL / 2024 / CRL/ COM 24 05 2024**  
**PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER PRESUNTA VIOLAZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 RELATIVA A**  
**SEGNALAZIONE PERVENUTA DALLE CONSIGLIERE COMUNALI ANNA**  
**RIGLIONI E MARIA ENRICA BRUGNOLI DEL COMUNE DI POLI**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 24 maggio 2024;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RITENUTO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni*”, e che pertanto, in

relazione alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, l'inizio della c.d. par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle citate disposizioni ha decorrenza dall'11 aprile 2024;

**CONSIDERATO** inoltre che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 e del comma 10 dell'art. 28 della Delibera AgCom 122/24/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato. A tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000 e trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti;

**ATTESO CHE**, in data 17 maggio 2024, è pervenuta a questo Corecom una PEC, acquisita con protocollo 0012787, da parte da parte delle Consigliere Comunali del Comune di Poli, Anna Riglioni e Maria Enrica Brugnoli, con la quale si segnala che, nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28/2000, si è verificato quanto segue:

*l'assessore ai lavori pubblici, Nando Cascioli, sul suo profilo Facebook personale ha annunciato il finanziamento di importo pari ad 8.000 euro stanziato da LazioCrea, con determina 0238/24 del 19 aprile 2024, con riferimento alle date di svolgimento degli eventi e sue considerazioni personali sulla regolarità di tale prassi in campagna elettorale;*

*il gruppo consiliare di maggioranza, Insieme per Poli, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la locandina dell'evento, per la quale esiste una doppia versione, una con il logo della Regione (visibile sul profilo dell'assessore) e una senza logo della Regione, con solo il logo del comune di Poli, mentre sul sito del Comune di Poli, dichiarato unico canale di comunicazione istituzionale, la notizia non è riportata;*

*l'evento del 12 maggio 2024 ha visto la partecipazione del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici, dei consiglieri del gruppo di maggioranza uscenti e dei nuovi candidati, partecipazione attestata personalmente dalle sottoscritte; che tale evento non sembra rientrare nelle attività istituzionali che soddisfino i requisiti di indispensabilità e impersonalità previsti dalla legge; all'evento erano presenti anche le forze dell'ordine; i prossimi eventi si terranno il 17 e il 26 maggio 2024 come nel post dell'assessore;*

**ATTESO CHE** nella segnalazione è evidenziata una presunta violazione della par condicio per cui è stato conseguentemente richiesto a questo Corecom di verificare il rispetto della normativa sulla comunicazione in campagna elettorale;

**ATTESO CHE**, in riferimento alla suddetta segnalazione, questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto un'attività di verifica del contenuto della segnalazione;

**ATTESO CHE**, il 17 maggio 2024, con nota di protocollo 0012814, questo Corecom ha conseguentemente comunicato al Comune di Poli la segnalazione giunta per la presunta violazione dell'art.9 della legge 22 febbraio 2000, n.28, chiedendo di far pervenire, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, entro e non oltre le ore 16 di lunedì 24 maggio, eventuali osservazioni e/o memorie;

**PRESO ATTO CHE**, con nota del 20 maggio 2024, acquisita al protocollo di questo Corecom al numero 0012847, è pervenuta una PEC dal Comune di Poli, a firma del Sindaco Federico Mariani, in risposta alla comunicazione di questo Corecom. Nella nota il Sindaco faceva notare quanto segue:

*“nel periodo di divieto di cui all'art. 9 della legge 28/2000 l'organizzazione degli eventi è consentita quando non associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione,*

*come accaduto nel caso in questione, considerato che la manifestazione non è stata in alcun modo pubblicizzata tramite i canali istituzionali del Comune di Poli;*

*la mera presenza all'evento – che non si è accompagnata ad alcun intervento ufficiale – non può certamente ricondursi al concetto di attività di comunicazione istituzionale vietata dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto;*

*il profilo social dell'assessore Nando Cascioli è assolutamente privato e non è in alcun modo riconducibile all'amministrazione, non riportando diciture che riportano alla carica istituzionale ricoperta né indicando tra le pagine correlate quella istituzionale del Comune di Poli;*

*il post richiamato peraltro è stato realizzato al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali e senza utilizzare mezzi, risorse, personale e strutture assegnati al Comune per lo svolgimento delle loro competenze e senza, pertanto, interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;*

*la pubblicazione sul profilo Facebook del gruppo consiliare di maggioranza "Insieme per Poli" è riferita alla sola locandina contenente indicazioni del luogo e dell'ora del concerto, senza che ad essa si accompagni alcun messaggio di propaganda elettorale che possa suggestionare l'elettorato o sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale";*

**ATTESO CHE** questo Corecom, in esecuzione della delega istruttoria ricevuta dall'Autorità, ha svolto una nuova attività di verifica del contenuto della segnalazione, rilevando quanto segue:

- la partecipazione ad un evento pubblico di Sindaco e Consiglieri comunali non è da considerarsi comunicazione istituzionale, in mancanza di parallela comunicazione;
- il profilo social dell'assessore Nando Cascioli è da ritenersi privato, in quanto non è in alcun modo riconducibile all'Amministrazione, non riportando diciture che riportano alla carica istituzionale ricoperta né indicando tra le pagine correlate quella istituzionale del Comune di Poli;
- quanto presente sul profilo Facebook del gruppo consiliare di maggioranza "Insieme per Poli" non è da ritenersi comunicazione istituzionale, in quanto, ai sensi delle prescrizioni impartite dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni (AGCOM), sono esclusi dalla norma sul divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale *"i gruppi consiliari che non sono organi in senso proprio e non rappresentano l'Ente, sempre che non svolgano attività di propaganda elettorale attraverso i mezzi, le risorse, il personale e le strutture delle pubbliche amministrazioni correlate allo svolgimento delle funzioni degli Enti"*;

**CONSIDERATO INFINE CHE** alla luce delle risultanze istruttorie, che hanno evidenziato la mancata violazione del divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, ai sensi della legge n. 28 del 2000, si ritiene necessario procedere all'archiviazione del procedimento, come da consolidata prassi;

per le motivazioni in premessa

### **DELIBERA**

di procedere all'archiviazione del procedimento iniziato con la nota del 17 maggio 2024, citata in premessa, per presunta violazione della legge n. 28 del 2000;

di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le conseguenti deliberazioni di competenza, ai sensi della Delibera AgCom 90/24/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

IL DIRIGENTE  
Dr. Roberto Rizzi

F.to

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Avv. Maria Cristina Cafini

F.to